



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Escussione polizza fideiussoria - Assicurazione Generali spa - Promozione di ordinaria azione giudiziaria - Incarico Avv. Prof. Alessandro Calegari -

L'anno 2020 il giorno Diciotto del mese di FEBBRAIO
alle ore 15,30 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Elena Pavan** e nelle persone dei signori Assessori:

		PRESENTE
Roberto Marin	Vice Sindaco	<u>Si</u>
Tamara Bizzotto	Assessore	<u>Si</u>
Andrea Zonta	Assessore	<u>Si</u>
Andrea Viero	Assessore	<u>Si</u>
Mariano Scotton	Assessore	<u>Si</u>
Mavi Zanata	Assessore	<u>No</u>
Stefania Amodeo	Assessore	<u>Si</u>

con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Antonello Accadia

PARERI

AREA 5^ URBANISTICA	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) <u>Dott. Ing. Walter Stocco</u>	data <u>13/2/2020</u>
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) <u>Dott. SSA LUCIA CANI</u>	data <u>16/2/2020</u>
SEGRETARIO GENERALE	
PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITA' AI SENSI ART. 35 - 7° COMMA STATUTO COMUNALE	
(Firma) dott. <u>A. Accadia</u>	data <u>16/2/2020</u>

Accertata l'acquisizione dei pareri e riconosciuta legale l'adunanza

LA GIUNTA COMUNALE

Escussione polizza fideiussoria - Assicurazione Generali spa – Promozione di ordinaria azione giudiziaria – Incarico Avv. Prof. Alessandro Calegari -

Richiamata la precedente D.G.C. n. 284 dell' 08.10.2019 qui confermata in tutte le sue parti ad esclusione del mezzo processuale della procedura monitoria ivi indicata, con la quale, per le motivazioni ivi dedotte e qui confermate, si conferiva all'avv. prof. Alessandro Calegari del foro di Padova l'incarico legale di promuovere un'azione legale a tutela e per riscuotere il credito vantato dalla P.A nei confronti del fideiussore Assicurazioni Generali spa, pari a euro 427.829,58, relativamente alla convenzione urbanistica stipulata il 06.04.1995, n. rep. 109611/109855, registrata il 10.04.1995 al n. 601, Mod. 2, Vol/. notaio Alessandro Todescan di Bassano del Grappa, tra il Comune di Bassano del Grappa e la ditta Bassano Costruzioni Immobiliari srl con sede a Riva del Garda (TN), Via Cannella n. 11, successivamente fusa per incorporazione nella ditta Immobiliare Rosmini srl, stessa sede legale, riguardante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione "Area Giesse" di Bassano del Grappa;

Dato atto che, come illustrato nella citata D.G.C. n. 284/19 il cui contenuto, per esigenze espositive e di comprensione, viene nella presente solo riportato sinteticamente rinviando per il resto alla citata D.G.C. n. 284/19 citata, a garanzia degli obblighi assunti e previsti nella predetta convenzione urbanistica è stata costituita dalla ditta obbligata a favore del Comune di Bassano del Grappa la polizza fideiussoria n. 958800225 del 04.04.1995 con successive appendici per un importo di L. 1.310.000,000 convertito in moneta avente corso legale in euro 676.558,54 rilasciata da Assicurazioni Generali spa –Agenzia Bassano Est -Viale Venezia n. 6, Termine di Cassola (VI);

Considerato che con determinazione dirigenziale Area V-Urbanistica reg. gen. n. 372 del 21.03.2006, essendo rimaste senza esito le relative diffide di adempimento, il Comune ha accertato e dichiarato l'inadempimento della ditta obbligata agli obblighi convenzionali, la sostituzione in danno e l'incameramento della suddetta polizza;

Rilevato, quindi, che l'Area V-Urbanistica ha proceduto, facendo valere il pagamento "a prima richiesta" entro 30 gg. dalla richiesta di cui alla relativa clausola fideiussoria, ad azionare nel 2006 nei confronti del fideiussore Assicurazione Generali spa l'intero importo della polizza incamerando, a fronte dei rilievi del fideiussore, in due tempi successivi complessivamente euro 32.170,42;

Dato atto che con nota prot. com. n. 63598 del 27.08.2019, versata agli atti, l'Area V-Urbanistica, a seguito della trasmissione del quadro economico del progetto definitivo di *Completamento piano lottizzazione area ex Giesse e opere per l'ottenimento del CPI* di cui alla nota Area IV-LL.PP. prot. com. n. 62894 del 22.08.2019 competente nella sostituzione in danno - ha proceduto a chiedere al

suddetto fideiussore Assicurazione Generali spa – Mogliano Veneto (VE), Via Marocchese n. 14 - e Agenzia Bassano Est – Termine di Cassola, V.le Venezia, n. 6, facendo valere la clausola “a prima richiesta”, euro 427.829,58, pari al totale complessivo di progetto definitivo di euro 460.000,00 e la somma già incamerata di euro 32.170,42, giusta quadro economico di spesa progetto definitivo trasmesso da Area IV-LL.PP. prot. com. n. 63472 del 26.08.2019;

Dato atto che l'Assicurazione nella veste *ut supra*, con nota in data 09.09.2019 prot. n. 380-BL, acquisita prot. com. n. 66643 del 10.09.2019, versata agli atti, sollevando diverse eccezioni, si è opposta al pagamento di quanto richiesto;

Preso atto, quindi, da una parte, del rifiuto del fideiussore di pagare e dell'inadempimento dell'obbligato principale e, dall'altra, della sostituzione in danno tramite l'Area IV- LL.PP. del Comune;

Considerato, quindi, che per fare valere il credito e tutelare le ragioni di questa Amministrazione Comunale non rimane altro che adire le vie giudiziarie, promuovendo un'azione legale nei confronti del fideiussore Assicurazione Generali spa come già indicato nella citata D.G.C. n. 284/19;

Considerato che questa Amministrazione Comunale è sprovvista di un'avvocatura civica e che, quindi, ha la necessità di ricorrere a professionisti/legali esterni in caso di controversie legali/giudiziarie;

Dato atto che allora a seguito di un'indagine esplorativa avente per oggetto il conferimento dell'incarico di patrocinio legale per promuovere un'azione legale – inizialmente ipotizzata nel mezzo processuale della procedura monitoria ingiuntiva- contro la suddetta Assicurazione Generali spa per tutelare e recuperare il credito vantato dal Comune, era risultato migliore offerente l'avv. prof. Alessandro Calegari a cui seguiva il conferimento del relativo incarico legale e mandato *ad litem* di cui alla D.G.C. n. 284/19, verso il corrispettivo offerto omnicomprensivo delle spese suddette per lo svolgimento della procedura ingiuntiva monitoria di euro 2.143,12, inclusi 15% spese generali, 4% CPA, 22% IVA, spese per contributo unificato e marca iscrizione a ruolo e costi per visure e notifiche;

Dato atto che l'avv. prof. Calegari già nominato, dopo approfondito esame e studio della controversia di cui trattasi- rivelatasi assai più complessa e delicata per i diversi profili e soggetti che coinvolge, oltre che essere di rilevante valore economico-ritiene, come da colloqui e corrispondenza intercorsi con l'ufficio competente, più idoneo e opportuno coltivare e difendere gli interessi del Comune, al fine di recuperare il credito in contestazione, mediante la proposizione di un'ordinaria azione giudiziaria (a cognizione piena) a mezzo di atto di citazione, anziché promuovere una procedura monitoria a mezzo di decreto ingiuntivo, come originariamente previsto nella D.G.C. n. 284/19 citata;

Dato atto quindi di aderire alla valutazione tecnico-processuale del suddetto avvocato, anche in considerazione del fatto che, con ogni probabilità, a fronte dell'eventuale ottenimento del decreto ingiuntivo, sarebbe poi stata comunque radicata un'ordinaria azione giudiziaria a cognizione piena con l'opposizione al decreto stesso da parte della Assicurazioni Generali spa, con conseguente necessità di conferire al predetto professionista apposito nuovo incarico. Quindi, promuovere immediatamente un'azione giudiziaria ordinaria anticiperebbe di fatto un esito quasi certo a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, con risparmio di risorse economiche e temporali;

Dato atto che, sempre a seguito di approfondito esame complessivo della vicenda di cui trattasi e al fine di tutelare gli interessi del Comune sotto ogni profilo, è emersa anche l'ulteriore questione inerente l'assolvimento dei restanti obblighi convenzionali da parte del Fallimento Francesca s.r.l. in liquidazione a seguito di successione a titolo particolare nel diritto controverso mediante fusione per incorporazione di Francesca srl a Immobiliare Rosmini, procedura fallimentare apertasi e pendente avanti al Tribunale di Brescia;

Dato atto che l'avv. prof. Calegari per le attività sopra indicate e cioè per la promozione di un'ordinaria azione giudiziaria nei confronti del fideiussore Assicurazioni Generali spa, nonché per le trattative/contatti con il curatore fallimentare (senza formale instaurazione di un diverso contenzioso la cui promozione potrà eventualmente essere valutata all'esito delle trattative) ha riformulato il suo preventivo di spesa nella somma onnicomprensiva di 10.000 euro (comprese le spese esenti e non esenti indicate nel precedente preventivo), oltre accessori di legge (spese generali, IVA e CPA) e che rispetto ai parametri previsti dal d.m. n. 55/14 come modificato con d.m. n. 37/18 è inferiore ai cd. valori minimi dello scaglione tariffario (tra 260.000,00 e 520.000) considerato di circa il 20% (consentito rispetto al cd. equo compenso), somma in cui confluisce anche l'importo già impegnato, ma non corrisposto per la proposizione del decreto ingiuntivo originariamente previsto nella D.G.C. n. 284/19 che, con la presente, *in parte qua* e per i profili indicati, si intende integrata e sostituita con la presente;

Dato atto che l'importo onnicomprensivo del compenso come sopra riformulato può ritenersi congruo, come da conforme valutazione del Dirigente competente, rispetto ai parametri professionali di cui al d.m. 55/2014 modificato dal d.m. n. 37/18 con riferimento allo scaglione corrispondente - 260.000,00 e 520.000,00 - con le diminuzioni consentite per legge (cd. equo compenso), e tenuto conto del valore e della complessità della vicenda che si è rivelata ancora più complessa per i diversi ulteriori profili che sono emersi in una visione complessiva difensiva degli interessi del Comune sotto ogni profilo;

Richiamato, per quanto riguarda la propria competenza in materia di vertenze legali, in particolare l'art. 28, lett. p) del vigente Statuto Comunale;

Richiamata la Linea Guida Anac n. 12/2018 e s.m.i. (e, tra l'altro, la sentenza CGUE 6 giugno 2019 in causa C-264/18 che non esclude, ma ritiene perfino estraneo al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/16 e s.m.i. il puntuale incarico professionale di un singolo patrocinio legale);

Ritenuto, quindi, alla luce di tutto quanto sopra di confermare la nomina e l'incarico legale all'avv. prof. Alessandro Calegari come già da D.G.C. n. 284/19 a cui si rinvia e che con la presente si conferma, integra e, *in parte qua* per i profili indicati, si intende sostituita, per adire le vie legali mediante un'azione giudiziaria ordinaria a mezzo di atto di citazione (anzichè, come previsto originariamente nella D.G.C. n. 284/19 a mezzo di procedura monitoria) contro il fideiussore Assicurazioni Generali spa, per tutelare e recuperare il credito in contestazione vantato dal Comune e quindi per sostenere la legittimità degli atti e dell'azione amministrativa, confermando e conferendo il relativo incarico di patrocinio legale di rappresentanza, azione e difesa del Comune e relativo mandato *ad litem* all'avv. prof. Alessandro Calegari del foro di Padova con studio a Padova - Net Center, Palazzo Tendenza - in Via S. Marco n. 11/C, verso il corrispettivo offerto onnicomprensivo di euro 10.000 (compreso il precedente corrispettivo), oltre accessori di legge (15% spese generali, 4% CPA, 22% IVA, spese per contributo unificato di euro 1.214,00 e altro), pari a complessivi euro 15.805,20, conferendo altresì il mandato per curare le trattative/contatti, sul fronte del fallimento della Francesca srl in liquidazione di cui sopra, col Curatore Fallimentare della procedura fallimentare apertasi e pendente avanti al Tribunale di Brescia, salva la necessità di integrare successivamente l'incarico ove dovesse aprirsi un nuovo contenzioso giudiziale con la procedura fallimentare;

Dato atto che il Sindaco *pro tempore*, Elena Pavan, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente Statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco, Roberto Marin;

Ritenuto, quindi, di conferire al legale suddetto il relativo mandato *ad litem* comprensivi ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e poteri di legge come meglio specificato nel relativo mandato *ad litem* a cui si rinvia;

Richiamato per quanto riguarda la propria competenza in materia di vertenze legali, in particolare l'art. 28, lett. p) del vigente Statuto Comunale da interpretarsi tuttavia secondo gli attuali principi fissati dalle leggi e dal TUEL in ordine alla competenza circa la definitiva formalizzazione dell'affidamento dell'incarico di patrocinio legale;

Dato atto che il presente incarico legale comprende anche l'obbligo da parte dell'avvocato del rigoroso rispetto ed applicazione della normativa riguardante la riservatezza e la tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/03 come modificato/integrato dal d.lgs. n. 101/18 e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche e al trattamento dei dati personali e del relativo codice deontologico, per cui il trattamento dei dati personali dovrà essere finalizzato e limitato ai fini esclusivi dell'espletamento del presente incarico di

patrocinio legale;

Dato atto inoltre che il presente incarico comprende anche l'obbligo da parte dell'avvocato del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e relativa D.G.C. n. 331/2013 pubblicato sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente - del Comune a cui si rinvia quale parte integrante dell'incarico legale medesimo con relativi effetti risolutivi in caso di violazione;

Dato atto che il presente incarico legale sarà soggetto alle pubblicazioni di legge sia ai sensi del d.lgs. n. 267/00 e s.m.i., sia ai sensi del d.lgs. n. 133/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza, nonché all'acquisizione del CIG, alla luce della Delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017 di aggiornamento della precedente n. 4/11, nonché come disposto con circolare del Segretario Generale prot. com. n. 43904/18, in sede di determinazione dirigenziale a cui succederanno i successivi atti gestionali/esecutivi necessari di competenza del Dirigente Area V Urbanistica competente in materia assieme, nel merito, all'Area IV Lavori Pubblici, trattandosi di lavori gestiti dalla medesima;

Dato atto che a tutti gli atti esecutivi/gestionali conseguenti ed inerenti la presente deliberazione provvederà il dirigente competente per materia;

Visto il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. e la Determinazione ANAC n. 4/2011 come aggiornata con Delibera n. 556/2017;

Vista Linea Guida Anac n. 12/2018 e s.m.i.;

Vista la sentenza CGUE 6 giugno 2019 in causa C-264/18;

Vista la delibera di C.C. n. 94 del 23.12.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la delibera G.C. n. 29 del 07.02.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Richiamata la d.g.c. n. 284/19;

Visto l'art. 147 *bis* del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa alla base del presente atto;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 27, 28 lett. p), 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di richiamare, confermare, integrare e, in parte qua e per i profili qui delineati, sostituire la D.G.C. n. 284/19 a cui si rinvia quale parte integrante;
- 2) per le ragioni in premessa indicate e qui richiamate di adire le vie legali mediante un'azione giudiziaria ordinaria a mezzo di atto di citazione contro il fideiussore Assicurazioni Generali spa, per tutelare e recuperare il credito di cui trattasi vantato dal Comune e di curare le trattive col Curatore della procedura fallimentare apertasi avanti al Tribunale di Brescia di Francesca srl in liquidazione, per l'adempimento di ogni restante obbligo derivante dalla convenzione urbanistica;
- 3) di conferire all'avv. prof. Alessandro Calegari del foro di Padova con studio a Padova - Net Center, Palazzo Tendenza - in Via S. Marco n. 11/C, verso il corrispettivo offerto onnicomprensivo di euro 10.000 (compreso il precedente corrispettivo), oltre accessori di legge (15% spese generali, 4% CPA, 22% IVA, spese per contributo unificato di euro 1.214,00 e altro), pari a complessivi euro 15.805,20, che comprende anche l'incarico di curare le trattative/contatti col Curatore Fallimentare della procedura fallimentare apertasi e pendente avanti al Tribunale di Brescia, il relativo mandato *ad litem* comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e poteri di legge come meglio specificato nel medesimo mandato *ad litem* a cui si rinvia;
- 5) di dare atto che il Sindaco *pro tempore*, Elena Pavan, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente Statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco, Roberto Marin;
- 6) di prenotare l'impegno di spesa di euro 13.662,08 a favore del su indicato avv. prof. Alessandro Calegari, comprensivo di tutte le attività indicate, da imputarsi al bilancio c.e., capitolo 120005 "Spese per incarichi legali – Area 5^" (M.08 P.01 T.01 M.0103), dando atto che la differenza di euro 2.143,12 è già stata impegnata a bilancio con determinazione dirigenziale R.U. n. 1811/2019, di cui all'impegno di spesa n. 2855/2019;
- 7) di dare atto che ai provvedimenti ed atti gestionali/esecutivi conseguenti e successivi al presente incarico provvederà, per quanto di competenza, il Dirigente dell'Area V-Urbanistica assieme, nel merito all'Area IV Lavori Pubblici, trattandosi di lavori gestiti dalla medesima;
- 8) di specificare che i pareri di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 27, 35 e 39 dello Statuto Comunale sono espressi sul frontespizio della presente deliberazione;

9) di dichiarare la presente deliberazione con votazione unanime e separata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, poiché si ha urgenza di definire i rapporti conseguenti al presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Stefano Pavan

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco

Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero _//_ allegati per complessive numero _9_ facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 19 febbraio 2020

*Firmato digitalmente dall'incaricato
Ida Canton*